

RESPONSABILITÀ CIVILE E PREVIDENZA

rivista bimestrale di dottrina,
giurisprudenza e legislazione

diretta da
Giovanni Iudica - Ugo Carnevali

| estratto

INCERTEZZE APPLICATIVE SUI LIMITI DI CENSURA IN SEDE DI LEGITTIMITÀ DEL TRAVISAMENTO DI PROVA A VALLE DELL'INTERVENTO NOMOFILATTICO DELLA CASSAZIONE DEL 2024

di Raffaella Muroi



Lefebvre Giuffrè

| 178 TRAVISAMENTO DELLA PROVA E CENSURABILITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ

I

CASS. CIV., 12 SETTEMBRE 2025, N. 25071 (ORD.) - SEZ. III - PRES. GRAZIOSI - REL. AMBROSI

Procedimento civile - Travisamento della prova - Errore di valutazione - Censurabilità in sede di legittimità - Motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. - Inammissibilità per sollecitazione del riesame nel merito.

(C.P.C. ARTT. 360 N. 5, 360 N. 4, II5, 395 N. 4)

Il travisamento del contenuto oggettivo della prova — che ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé e non di verifica logica della riconducibilità dell'informazione probatoria al fatto probatorio — trova il suo istituzionale rimedio nell'impugnazione per revocazione per errore di fatto, laddove ricorrano i presupposti richiesti dall'art. 395, n. 4, c.p.c., mentre — se il fatto probatorio ha costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare e, cioè, se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti — il vizio va fatto valere ai sensi dell'art. 360, n. 4, o n. 5, c.p.c., a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale. (Cass. S.U., 5 marzo 2024, n. 5792). In presenza di contestazioni riguardanti la valutazione delle prove da parte del giudice di merito, il motivo di ricorso in sede di legittimità ex art. 360 n. 5 c.p.c. deve vertere su un fatto storico non considerato nella sua oggettiva esistenza; la diversa lettura delle risultanze probatorie e la rivalutazione di queste ultime non possono essere sindacati dalla Corte di cassazione.

[In senso conforme Sez. Un. civ., 5 marzo 2024, n. 5792; Cass. civ., 3 novembre 2020, n. 24395; in senso contrario Cass. civ., 6 aprile 2023, n. 9507; Cass. civ., 27 aprile 2023, n. 11111]

II

CASS. CIV., 19 DICEMBRE 2024, N. 33412 (ORD.) - SEZ. III - PRES. SCARANO - REL. AMBROSI

Procedimento civile - Travisamento della prova - Prova inesistente - Errore di percezione - Censurabilità in sede di legittimità - Motivo ex art. 360 n. 4 c.p.c. per violazione dell'art. 115 c.p.c.

(C.P.C. ARTT. 360 N. 5; 360 N. 4; II5)

La violazione dell'art. 115 c.p.c. può essere dedotta solo quando il giudice di merito fondi la propria decisione su prove inesistenti, ossia non in atti, ovvero traendo da una prova un'informazione logicamente impossibile. In Cassazione, il riesame delle risultanze istruttorie è ammesso solo in presenza di un evidente travisamento, non essendo consentita una rivalutazione delle prove. (art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.).

[In senso conforme Cass. civ., 6 aprile 2023, n. 9507; Cass. civ., 27 aprile 2023, n. 11111; Cass. civ., 4 marzo 2022, n. 7187; Cass. civ., 21 dicembre 2022, n. 37382; in senso contrario Sez. Un. civ., 5 marzo 2024, n. 5792; Cass. civ., 3 novembre 2020, n. 24395]

[www] Le ordinanze si leggono in www.iusexplorer.it/riviste/home

INCERTEZZE APPLICATIVE SUI LIMITI DI CENSURA IN SEDE DI LEGITTIMITÀ DEL TRAVISAMENTO DI PROVA A VALLE DELL'INTERVENTO NOMOFILATTICO DELLA CASSAZIONE DEL 2024 (*)

di **Raffaella Muroli**

Le due pronunce della Sezione III della Suprema Corte annotate svelano le incertezze che ancor oggi sussistono con riferimento ai limiti di censurabilità in sede di legittimità del travisamento di prova, a valle dell'intervento nomofilattico di cui alla pronuncia n. 5792/2024. La prima pronuncia del 12 settembre 2025 si allinea espressamente alle Sezioni Unite nell'inquadrare il travisamento della prova quale errore di giudizio, censurabile nei limiti di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c., mentre la seconda pronuncia della stessa Sezione del 19 dicembre 2024 si concentra sull'ipotesi di prova inesistente o oggettivamente travisata, rispetto alla quale la Sezione III torna ad aprire alla censura per *error in procedendo* per violazione dell'art. 115 c.p.c., rigorosamente esclusa dalle Sezioni Unite del 2024. L'Autrice analizza altresì lo specifico caso del travisamento della prova della notifica degli atti impositivi nelle controversie tributarie, rispetto al quale anche la Sezione V conferma le incertezze applicative quanto agli stringenti principi espressi dalla Corte di cassazione a Sezioni Unite del 2024, che hanno ritenuto di poter sussumere anche questo errore del giudice di merito nel vaglio delle prove nel paradigma dell'omissione di esame di fatto decisivo e controverso ex art. 360 n. 5 c.p.c.

The two noted rulings of the III Division of the Supreme Court reveal the uncertainties that still exist with reference to the limits of challenge in front of the Supreme Court related to the misrepresentation of evidence, following the nomophylactic principles handed down by Joint Division ruling no. 5792 of 2024. The first ruling of 12 September 2025 expressly aligns with Joint Division principles in framing the misrepresentation of evidence as an error of judgment, which can be censured within the limits of Section 360 no. 5 of the Code of Civil Procedure, while the second ruling of the same Division of 19 December 2024 focuses on the cases of non-existent or objectively misrepresented evidence, with respect to which the III Division returns to open the challenge for procedural error for violation of Section 115 of the Code of Civil Procedure, strictly excluded by the Joint Division. The Author also analyses the specific case of misrepresentation of evidence of tax measures' notification, with reference to which the V Division upholds the uncertainties in applying the strict principles expressed by the Joint Division of the Supreme Court in 2024, which deemed it possible to subsume this error under the paradigm of the omission of examination of decisive and controversial facts pursuant to Section 360 no. 5 of the Code of Civil Procedure.

Sommario 1. I principi nomofilattici sanciti dalla pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite n. 5792/2024. — 2. L'incertezza delle Sezioni Semplici nell'applicazione in concreto dei principi nomofilattici del 2024. — 3. Il travisamento della prova su fatto processuale e su fatto sostanziale. — 4. Il fatto materiale della notifica degli atti impositivi ed il travisamento della relativa prova nelle controversie tributarie.

(*) Contributo approvato dai Referee.

1. I PRINCIPI NOMOFILATTICI SANCITI DALLA PRONUNCIA DELLA CASSAZIONE A SEZIONI UNITE N. 5792/2024

La segnalazione delle due recenti decisioni della Cassazione esige dapprima di sintetizzare i principi nomofilattici elaborati dalle Sezioni Unite con la nota pronuncia n. 5792 del marzo 2024 ⁽¹⁾.

La Corte era stata chiamata a risolvere il contrasto tra Sezioni Semplici, sorto a valle del tenore dell'art. 360 n. 5 c.p.c. come novellato nel 2012, relativamente ai limiti di censurabilità in sede di legittimità dell'errore del giudice del merito, che accerta come esistente e decisivo un fatto materiale, che in realtà il mezzo di prova, da cui egli ha tratto il fatto, non rappresenta in modo oggettivo (c.d. travisamento di prova in senso proprio), oppure in mancanza *tout court* di tale prova (in quanto non acquisita: c.d. travisamento per invenzione). Le Sezioni Unite, in particolare, hanno risolto la questione interpretativa rimessa da quasi due coeve ordinanze interlocutorie, quella della Sezione III del 27 aprile 2023, n. 11111 (Pres. Travaglino, Rel. Giannitti), secondo cui tale errore del giudice di merito dovrebbe ritenersi ancor oggi censurabile in sede di legittimità quale *error in procedendo*, integrando la violazione dell'art. 115 c.p.c. ex art. 360 n. 4 c.p.c. ⁽²⁾, e quella della Sezione Lavoro del 29 marzo 2023, n. 8895 ⁽³⁾ (Pres. Berrino, Rel. Cavallaro), che invece riconduce l'errore in parola comunque ad un errore di valutazione, non censurabile se non nei ristretti limiti dell'art. 360 n. 5 c.p.c. Il contrasto era acceso e netto ⁽⁴⁾.

L'ordinanza n. 11111/2023 segnalava, in particolare, che, sulla scia dei principi delle Sezioni Unite del 2014, nel regime attuale il motivo di cui al n. 5 dell'art. 360 c.p.c. vada riferito all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione ed abbia carattere decisivo. Per contro, il travisamento della prova si tradurrebbe in un errore commissivo, che nel regime previgente era censurabile in cassazione quale vizio logico della motivazione, mentre tale possibilità sarebbe attualmente irrimediabilmente preclusa.

In ragione di questo sopravvenuto restringimento della portata del motivo di cassazione n. 5 ⁽⁵⁾, la Sezione III riteneva necessario estendere la portata dell'art. 115 c.p.c. per ricondurre alla sua violazione non solo i casi in cui il giudice di merito pone a fondamento del

⁽¹⁾ Sez. Un. civ., 5 marzo 2024, n. 5792, in *Giur. it.*, 2024, 1853 ss., con nota di Di COLA, *Motivi di impugnazione - Il "travisamento della prova" come motivo di ricorso in cassazione*; in *Nuova giur. civ. comm.*, 2024, 1181 ss., con nota di RAITI, *Le Sezioni Unite sul « travisamento della prova » nel processo civile*; in *Judicium*, 2024, 1 ss., LIMONGI, *Le Sezioni unite si pronunciano sul « travisamento della prova »*.

⁽²⁾ In *Riv. dir. proc.*, 2023, 1211 ss., con nota di RAITI, *Il travisamento della prova nel processo civile e la sua controversa censurabilità in cassazione*.

⁽³⁾ In *Riv. dir. proc.*, 2023, 1253 ss., con nota di CAPASSO, *Sul travisamento della prova nel processo civile*, 1257 ss.

⁽⁴⁾ Cfr. su questo contrasto, prima dell'intervento delle Sezioni Unite, PAGNI, *Travisamento della prova, difetto di motivazione ed errore revocatorio*, in *Riv. dir. proc.*, 2023, 564 ss.

⁽⁵⁾ Su cui cfr., SALETTI, *Il controllo della motivazione della sentenza nel giudizio di cassazione italiano dal 1865 ad oggi*, in *Riv. dir. proc.*, 2018, 965 ss.; BOVE, *Giudizio di fatto e sindacato della corte di cassazione: riflessioni sul nuovo art. 360 n. 5 c.p.c.*, in *Judicium*, 2017; CAPPONI, *L'omesso esame del n. 5 dell'art. 360 c.p.c. secondo la Corte di cassazione*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2016, 926 ss.; MONTELEONE, *Il controllo della Corte suprema sulla motivazione delle sentenze. Evoluzione storica*, ivi, 2015, 871 ss.; TARUFFO, *Addio alla motivazione?*, ivi, 2014, 382 ss.; SASSANI, *Riflessioni sulla motivazione della sentenza e sulla sua (in)controllabilità in cassazione*, in *Corr. giur.*, 2013, 849 ss.; CONSOLO, *Nuovi ed indesiderabili esercizi normativi sul processo civile: le impugnazioni a rischio di "svaporamento"*, ivi, 2012, 1133 ss.; DE CRISTOFARO, *Appello e cassazione della prova dell'ennesima riforma urgente: quando i rimedi peggiorano il male (considerazioni di prima lettura del d.l. n. 83/2012)*, in *Judicium*, 2012, 1 ss. V. di recente, TURRINI, *Dove sta andando il controllo della motivazione in cassazione?*

proprio giudizio prove che non siano state chieste dalle parti, salvo i poteri officiosi, ovvero abbia valutato liberamente prove aventi efficacia legale, ma anche i casi in cui il giudice abbia deciso la causa su prove inesistenti, da riferire non solo alle prove inesistenti *tout court* in quanto non acquisite al processo, ma anche alle prove inesistenti in quanto travisate. Sotto quest'ultimo profilo, la Sezione III precisava che, mentre nel primo caso difetta lo stesso mezzo di prova (non è acquisito il documento o non è stata assunta la prova orale), la prova travisata attiene ad una prova acquisita al processo e l'errore si sostanzia «*nella elaborazione di contenuti informativi non riconducibili in alcun modo a dette fonti, neppure in via indiretta o mediata, ossia di informazioni probatorie delle quali risulti preclusa alcuna connessione logico-significativa con le fonti o i mezzi di prova cui il giudice ha viceversa inteso riferirle, sempre che tali prove abbiano, specularmente interpretate, il carattere della decisività*». Concludeva quindi la Sezione III al punto 6.2. che il travisamento della prova censurabile in cassazione, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 4, per violazione dell'art. 115 c.p.c., postulerebbe: a) che l'errore del giudice di merito cada non sulla valutazione della prova (*demonstrandum*), ma sulla ricognizione del contenuto oggettivo della medesima (*demonstratum*), con conseguente, assoluta impossibilità logica di ricavare, dagli elementi acquisiti al giudizio, i contenuti informativi che da essi il giudice di merito ha ritenuto di poter trarre; b) che tale contenuto abbia formato oggetto di discussione nel giudizio; c) che l'errore sia decisivo, in quanto la motivazione sarebbe stata diversa se fosse stata correttamente fondata sui contenuti informativi oggettivamente risultanti dal materiale probatorio ed inequivocamente difforni da quelli erroneamente desunti dal giudice di merito; d) che il giudizio sulla diversità della decisione sia espresso non già in termini di mera probabilità, ma di assoluta certezza.

La sollecitazione del giudice rimettente a questa rinnovata lettura estensiva dell'art. 115 c.p.c. a valle del riformato art. 360 n. 5 c.p.c. veniva tratta dai principi espressi dalla Corte costituzionale nella pronuncia del 5 maggio 2021, n. 89⁽⁶⁾, secondo cui l'attendibilità dell'enunciazione giudiziale dei fatti dedotti a fondamento della domanda di tutela giurisdizionale costituisce estrinsecazione del principio costituzionale del giusto processo. Doverosamente, peraltro, si segnala che la Corte costituzionale aveva valorizzato nello specifico la necessità del rimedio della revocazione a fronte di un errore di percezione del giudice quale errore di fatto revocatorio, e quindi su fatto non controverso, sancendo il principio della necessità che siano passibili di revocazione per errore di percezione tutti i provvedimenti decisorii, anche quando non assumano la forma della sentenza.

Le Sezioni Unite del 2024 hanno smentito gli assunti della Sezione III e seguito le contrapposte argomentazioni della ordinanza interlocutoria della Sezione Lavoro del 29 marzo 2023, n. 8895. In particolare, le Sezioni Unite si sono basate su due centrali rilievi: *in primis*, la Corte parte da una premessa «ontologica», e cioè che se il fatto è controverso, l'errore del giudice rispetto al mezzo di prova che lo rappresenta è pur sempre un errore di valutazione, giammai di percezione.

Questa premessa ha consentito implicitamente alle Sezioni Unite di presidiare il vaglio di costituzionalità della conseguente incensurabilità diretta in Cassazione di tale errore,

(rileggendo i saggi di Bruno Sassani), in *Riv. dir. proc.*, 2025, 197 ss., ove viene ripercorso anche il contrasto tra Sezioni Semplici risolto dalla pronuncia delle Sezioni Unite n. 5792/2024 (cit., 202 ss.).

⁽⁶⁾ Cfr. il commento di ZUFFI, *La revocazione per errore di fatto come rimedio imprescindibile di tutela giurisdizionale*, in *Giur. it.*, 2022, 79 ss.; FARAMONDI, *La revocazione va (ope constitutionis) sempre ammessa contro tutte le ordinanze decisorie*, in *Corr. giur.*, 2021, 1576 ss.

poiché la Corte costituzionale n. 89/2021 aveva concentrato i propri rilievi sul solo errore di fatto revocatorio quale errore di percezione, precisando che la nozione di errore di fatto vada, dunque, circoscritta all'errore «... *meramente percettivo (svista, puro equivoco) e che in nessun modo coinvolga l'attività valutativa dell'organo giudicante*».

Al contempo, le Sezioni Unite, dopo aver ritenuto superfluo approfondire il caso di travisamento per invenzione (prova *tout court* inesistente), che serenamente considerano censurabile in sede di legittimità (ma senza meglio riferire in quali termini ⁽⁷⁾), non restano insensibili all'ipotesi, pur considerata estrema ed eccezionale, di un vero e proprio errore di percezione del giudice di merito rispetto ad una prova acquisita al processo (con l'esempio della fotografia che, secondo una parte, rappresenta un'autovettura, secondo l'altra un fiume ed il giudice afferma che l'autovettura rappresenti proprio un fiume).

La Corte al punto 10.15. prende atto che in tale caso non vi siano margini per la revocazione e affronta la necessità di contrastare questa «*inemendabile forma di patente illegittimità della decisione*», come denunciata dall'ordinanza interlocutoria della Sezione III. La Corte conclude nel senso che «...*in una simile ipotesi nulla osti alla formulazione del motivo di cui, a seconda dei casi, ai nn. 4 e 5, dell'art. 360 c.p.c., sussistendone di volta in volta i necessari presupposti, che qui è superfluo ricapitolare*». Prosegue la Corte nel senso che «*Il punto è che, nella patologica ipotesi considerata, il giudice ha pur sempre supposto un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita: il fatto posto a sostegno della decisione, quantunque il giudice abbia deciso, non esiste nei termini in cui egli lo ha recepito; si tratta, diremmo, di un non-fatto, un fatto la cui considerazione, nella sua effettiva oggettività, è stata in fin dei conti omessa*».

Nel ricondurre tale errore in senso lato in ogni caso ad una omissione, la Corte formula il principio nomofilattico — che verrà poi replicato nelle pronunce successive delle Sezioni Semplici, ma non senza incertezze, come vedremo tra breve — ovvero che «... *l'affermazione secondo cui, se l'errore è frutto di un'omessa percezione del fatto, essa è censurabile ex art. 360, n. 5, c.p.c., se si riferisca a fatti sostanziali, ovvero ex art. 360, n. 4, c.p.c., ove si tratti di omesso esame di fatti processuali (v. in tali termini le già richiamate Cass., 26 maggio 2021, n. 14610; Cass., 21 luglio 2010, n. 17110), va estesa al caso in cui il giudice di merito abbia supposto un non-fatto, un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, con la finale precisazione che un simile errore, che si è detto essere commissivo, è pur sempre omissivo dall'angolo visuale del risultato che determina nel giudizio*».

La Corte volge da ultimo l'attenzione al divieto di censura *ex art. 360 n. 5 c.p.c.* per c.d. doppia conforme: «*Pare residuare soltanto l'ipotesi che l'errore revocatorio sia commesso dal giudice di primo grado, il soccombente lo denunci con l'appello ed il giudice d'appello rigetti l'impugnazione: anche in questo caso, a fronte della supposizione di un non-fatto, l'applicazione della regola appena riassunta non è esclusa dall'operatività dell'art. 360, comma 4, c.p.c., che richiede pur sempre un'effettiva cognizione in fatto, che nella specie, per le ragioni testé evidenziate, manca*».

In sostanza, la Corte estende all'errore estremo di percezione, che cade sul mezzo di prova, il motivo *ex art. 360 n. 5 c.p.c.*, al contempo escludendo l'operatività del divieto in tal

⁽⁷⁾ La Corte aveva poco prima considerato il caso di prova inesistente, suscettibile di integrare l'errore di fatto revocatorio, ma pur sempre sul presupposto che il fatto non fosse controverso tra le parti. Su questo specifico tema, v. ZUFFI, *op. cit.*, 79 ss.

caso della c.d. doppia conforme, che presupporrebbe una effettiva cognizione in fatto, nella specie mancante.

L'enunciazione di questi principi, che apparentemente aprono *in toto* alla censura del travisamento di prova, semplicemente portandola in seno al n. 5 anziché al n. 4 per violazione dell'art. 115 c.p.c., senza che operi il divieto di doppia conforme, sembra apparentemente svelare la chiusura di un dibattito solo speculativo. In caso di travisamento di prova, il ricorrente può comunque denunciare tale errore in sede di legittimità, senza lo sbarramento del divieto per c.d. doppia conforme, poiché il travisamento della prova avrebbe pur sempre condotto all'omissione del fatto decisivo.

Sennonché, abbiamo scelto di annotare due pronunce della Sezione III della Cassazione, entrambe successive all'intervento nomofilattico sopra ripercorso per sommi capi, per dar conto di come il criterio delineato dalle Sezioni Unite per definire i limiti di censura del travisamento della prova non si presti ad agevole applicazione nei casi concreti, finendo inesorabilmente per rendere inammissibile la censura *ex art. 360 n. 5 c.p.c.*

Sotto questo profilo, in effetti, era più coerente la soluzione *tranchant* della Sezione Lavoro — pur di dubbia tenuta costituzionale — secondo cui, a fronte di una questione su fatto decisivo (in quanto controverso), l'errore nella valutazione del mezzo di prova che lo rappresenterebbe si tradurrebbe comunque in una valutazione del giudice di merito della sua portata, incensurabile in sede di legittimità, poiché tale *quaestio facti* decisiva non sarebbe stata omessa, ma solo risolta in senso sfavorevole alla parte soccombente.

2. L'INCERTEZZA DELLE SEZIONI SEMPLICI NELL'APPLICAZIONE IN CONCRETO DEI PRINCIPI NOMOFILATTICI DEL 2024

La prima pronuncia qui annotata certamente svela l'importanza di circoscrivere compiutamente la figura del travisamento di prova, che sovente spinge la parte soccombente in secondo grado, che lamenta degli errori compiuti dal giudice nel merito nella valutazione delle prove acquisite al processo, ad articolare dei motivi di cassazione, che in realtà sollecitano un diretto riesame nel merito, notoriamente inammissibile in sede di legittimità.

Il caso di specie si contraddistingueva per un asserito errore di percezione di una fotografia, che rappresentava la folla ammassata su una scala mobile, che secondo il ricorrente invece sarebbe stata mal «percepita» dal giudice di merito ed asseritamente decisiva per escludere il nesso di causalità sotteso all'azione risarcitoria esperita dagli attori. Poiché però non si trattava di un fatto secondario controverso decisivo, lo stesso ricorrente era costretto a rileggere le prove acquisite nel loro complesso, lamentando ulteriori errori qualificati in termini di «percezione» rispetto ad altre prove documentali, finendo in realtà platealmente per sollecitare un inammissibile riesame diretto nel merito da parte del giudice di legittimità.

Il ricorrente, peraltro, faceva leva sui principi espressi da Cass. civ. n. 9507/2023 della Sezione I ⁽⁸⁾, di poco anteriore all'ordinanza interlocutoria di cui sopra e che erano stati puntualmente replicati da quest'ultima, secondo cui il travisamento di prova era censurabile in cassazione *ex art. 360 n. 4 c.p.c.* purché l'errore cadesse sulla ricognizione del contenuto oggettivo della prova, per assoluta impossibilità logica di ricavare, dagli elementi acquisiti al giudizio, i contenuti informativi che da essi il giudice di merito ha ritenuto di poter trarre. Inoltre, la portata probatoria di quel mezzo doveva aver formato oggetto di

⁽⁸⁾ Cfr. Cass. civ., 6 aprile 2023, n. 9507 (ord.) (Pres. Bisogni, Rel. Scotti), spec. punto 14, che a sua volta replicava le argomentazioni articolate da Cass. civ., 21 dicembre 2022, n. 37382 (Pres. Travaglino, Rel. Giannitti).

discussione tra le parti ed essere decisiva, nel senso che la motivazione sarebbe stata necessariamente diversa, con assoluta certezza, se fosse stata correttamente fondata sui contenuti informativi, che risultano oggettivamente dal materiale probatorio e che sono inequivocabilmente difforni da quelli erroneamente desunti dal giudice di merito.

La Corte ha, da un canto, confermato l'innammissibilità della censura, proprio per la netta violazione nella specie del divieto di sollecitare il diretto riesame delle prove da parte del giudice di legittimità, escludendo *tout court* il travisamento della prova. Al contempo, però, la Corte volge lo sguardo a questa tipologia di errore del giudice di merito e, dopo aver in via assorbente citato i principi nomofilattici del 2024, che nella sostanza avevano smentito l'apertura alla violazione dell'art. 115 c.p.c., conclude nel senso che «*Il travisamento, difatti, presupporrebbe — fermo quanto si è già rilevato in merito all'impossibilità di farlo valere, se non con lo strumento della revocazione (cfr. S.U. n. 5972/2024, cit.), alle condizioni di cui all'art. 395, comma 1, n. 4), c.p.c. — che l'errore del giudice di merito cada non sulla valutazione della prova ("demonstrandum"), ma sulla ricognizione del contenuto oggettivo della medesima ("demonstratum"), con conseguente, assoluta impossibilità logica di ricavare, dagli elementi acquisiti al giudizio, i contenuti informativi che da essi il giudice di merito ha ritenuto di poter trarre (cfr., tra le molte, Cass., Sez. I, 6 aprile 2023 n. 9507) ».*

In questo passaggio, ove viene richiamata espressamente la pronuncia n. 9507/2023, allineata all'orientamento della Sezione III replicato poche settimane dopo dall'ordinanza interlocutoria n. 11111/2023, la Cassazione sembra ancora sensibile nell'escludere perlomeno la qualificazione di questo errore in termini di errore di valutazione ⁽⁹⁾.

La seconda pronuncia qui annotata della Sezione III del 19 dicembre 2024, n. 33412, anch'essa successiva all'intervento nomofilattico del 5 marzo 2024 (anche rispetto alla udienza in Camera di Consiglio avvenuta a settembre 2024) si pone in netto più vistoso contrasto rispetto alle Sezioni Unite. La Corte, infatti, qui esclude che il travisamento della prova sia incensurabile in Cassazione se non nei ristretti limiti dell'art. 360 n. 5 c.p.c., affermando piuttosto al punto 4.2. che in sede di legittimità non sia censurabile l'errore nella valutazione dei mezzi di prova, ove per attività valutativa si intende la «... *selezione da parte del giudice di merito di una specifica informazione tra quelle astrattamente ricavabili dal materiale istruttorio acquisito* ». Al contempo, la Corte distingue da questa attività di valutazione delle prove l'*error in procedendo* per violazione dell'art. 115 c.p.c. censurabile in Cassazione *ex art. 360 n. 4 c.p.c.*, là dove il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove inesistenti. La Corte non si riferisce però al solo caso di travisamento c.d. per invenzione, perché corre a precisare che questa ipotesi «...*può verificarsi sia quando la motivazione si sia basata su mezzi di prova mai acquisiti, sia quando da una fonte di prova sia stata tratta un'informazione che è impossibile ricondurre a tale mezzo* ».

Se la prima ipotesi è assai più rara (ma vedremo appresso come anche di recente si sia posta in un caso deciso dalla Sezione V), non lo è certamente la seconda, che secondo la Corte delinea un vero e proprio errore di percezione del giudice nell'esaminare la prova che rappresenta un fatto e che si misura sull'impossibilità logica — in senso assoluto — di ricondurre *l'informazione (ergo, il fatto ivi tratto come esistente dal giudice)* al mezzo

⁽⁹⁾ Cfr. invece Cass. civ., 14 aprile 2025, n. 9715 (ord.) (Pres. Abete, Rel. Zuliani), secondo cui «*l'attribuzione a un documento di un valore inequivocabile non riconosciuto dal giudice del merito è pur sempre una critica al prudente apprezzamento della prova da parte del giudice medesimo, dal momento che non si prospetta che il valore probatorio di quel documento sia predeterminato dalla legge (prova legale) e in tal modo sottratto alla prudente valutazione del giudice* ».

probatorio. Potremmo definirla in termini di deficienza assoluta e oggettiva del mezzo probatorio di rappresentazione di quel fatto posto a fondamento della decisione.

Ebbene, in questo passaggio è netta la presa di distanza rispetto ai principi nomofilattici sopra ripercorsi formulati dalle Sezioni Unite della Cassazione, la quale, pur secondo una discutibile logica del «più che ricomprende il meno», hanno escluso in generale che si possa delineare un errore di percezione rispetto alla prova che rappresenta un fatto controverso, che si tradurrebbe ontologicamente comunque in errore di valutazione, come tale incensurabile in Cassazione se non nei ristretti limiti del nuovo art. 360 n. 5 c.p.c.

Peraltro, la Sezione III con la predetta pronuncia si riporta ai principi che sarebbero stati sanciti, «*tra tante, di recente*» dalla pronuncia a Sezioni Unite della Cassazione del 30 settembre 2020, n. 20867, indicando il duplice onere del ricorrente «... di prospettare l'assoluta impossibilità logica di ricavare dagli elementi probatori acquisiti i contenuti informativi individuati dal giudice» e «... di specificare come la sottrazione al giudizio di detti contenuti avrebbe condotto a una decisione diversa, non già in termini di mera probabilità, bensì di assoluta certezza». La stessa Corte individua esplicitamente in questi limiti il «*perimetro del travisamento della prova tracciato dalla Suprema Corte*», e senza alcun cenno alla pronuncia delle Sezioni Unite di sei mesi prima.

Doverosamente, peraltro, si segnala che la pronuncia delle Sezioni Unite n. 20867/2020 non solo non venne resa in sede nomofilattica ma ex art. 360 n. 1 c.p.c., ma oltretutto non pare che essa sancisse questi principi, semmai puntualizzando la lettura restrittiva dell'art. 115 c.p.c., che la pronuncia delle Sezioni Unite del 2024 richiama e fa propria ⁽¹⁰⁾.

A parte questo apparentemente inconferente richiamo, in ogni caso si fatica a dubitare che questa pronuncia non sottenda una tacita resistenza ad accogliere *de plano* i principi nomofilattici sopra ripercorsi formulati nel marzo dello stesso anno, là dove detta pronuncia della Sezione III afferma che, nel caso in cui il fatto sia stato accertato sulla base di una prova (documentale o orale) inesistente, o da cui sia logicamente impossibile trarre l'esistenza di quel fatto, si apra la censura per *error in procedendo* per violazione dell'art. 115 c.p.c. ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c. ⁽¹¹⁾.

La prima pronuncia annotata, in linea ad altre del 2025, che si conformano *al dictat* delle Sezioni Unite del 2024, torna invece a relegare la portata del principio dell'art. 115 c.p.c. al

⁽¹⁰⁾ Questa pronuncia viene infatti citata al punto 10.10. dalle Sezioni Unite del 2024 per confermare l'indirizzo restrittivo quanto alla censura ex art. 360 n. 4 c.p.c. per violazione dell'art. 115 c.p.c.: «*Se si ammettesse la ricorribilità per cassazione in caso di travisamento della prova, inteso nel senso bifronte di cui si è detto, rendendo pervio l'articolo 115 c.p.c. ben oltre il significato che ad esso è riconosciuto (si tratta di indirizzo scontato, sicché basterà citare Cass., Sez. Un., 30 settembre 2020, n. 20867), il giudizio di cassazione obbiettivamente scivolerebbe verso un terzo grado destinato a svolgersi non sulla decisione impugnata, ma sull'intero compendio delle "carte" processuali, sicché la latitudine del giudizio di legittimità neppure ripristinerebbe l'assetto ante riforma del 2012, ma lo espanderebbe assai di più, consentendo appunto l'ingresso a censure concernenti il menzionato vizio extratestuale*».

⁽¹¹⁾ La Sezione III, prima dell'intervento delle Sezioni Unite del 2024, aveva già ripercorso ampiamente il tema della censurabilità del travisamento di prova, orientandosi verso gli stessi esiti cui già era giunta la stessa Sezione, che poi optò per la rimessione della questione alle Sezioni Unite con l'ordinanza interlocutoria n. 11111/2023: soprattutto la pronuncia Cass. civ., 21 dicembre 2022, n. 37382 (Pres. Travaglino, Rel. Giannitti), aveva valorizzato la differenza tra errore di fatto revocatorio, da un lato, quale motivo di revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c., che cade in via immediata sul fatto non soggetto a valutazione poiché non controverso, e il travisamento di prova, dall'altro, quale errore pur sempre di percezione, che cade invece su un mezzo di prova, che però non dà margini di valutazione perché univoca ne è l'inferenza, e da ultimo, l'errore per omissione di esame di un fatto controverso decisivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. «*L'errore di percezione della prova esclude in radice, sul piano processuale, la stessa "esistenza" di un giudizio*». La Sezione III si riportava peraltro ai principi già espressi dalla medesima

solo «limite negativo», nel senso che il giudice non può porre a fondamento del proprio giudizio prove che non siano state chieste dalle parti, salvo i poteri officiosi, ovvero abbia valutato liberamente prove aventi efficacia legale, senza ricomprendere i casi di giudizi formulati su prove inesistenti in quanto travisate.

È certo che in questo quadro di principi di legittimità non uniformi, nonostante l'intervento del 2024, i difensori faticano a muoversi, anche quelli esperti dei limiti di censura in sede di legittimità.

Proviamo allora a misurare in concreto la tenuta logica e sistematica di queste indubbie contrapposte ricostruzioni: quella della Sezione III del dicembre 2024 che a sua volta replica le argomentazioni poste a fondamento dell'ordinanza interlocutoria della stessa Sezione n. 11111/2023, e quella, nettamente più in linea con le Sezioni Unite di marzo 2024, abbracciata dall'altra sentenza qui annotata, che pur si mostra ancora sensibile all'esigenza di differenziare il travisamento della prova dagli altri errori di «valutazione».

3. IL TRAVISAMENTO DELLA PROVA SU FATTO PROCESSUALE E SU FATTO SOSTANZIALE

In primo luogo, con riferimento al travisamento che cade su un fatto processuale, secondo le Sezioni Unite esso sarebbe censurabile *ex art. 360 n. 4 c.p.c.* Tale breve inciso sembra riferirsi implicitamente al caso di errore di percezione delle prove in quanto non acquisite al processo e così di travisamento c.d. per invenzione (il giudice decide sulla base di una prova mai acquisita al processo), che dovrebbe allora tradursi pur sempre nella violazione dell'art. 115 c.p.c. Non si riesce altrimenti a comprendere a quale ipotesi faccia riferimento quell'inciso, dopo che la stessa Corte aveva ritenuto superfluo svolgere l'indagine ermeneutica su questa peculiare figura di travisamento.

In tal caso, l'errore di percezione cade sul fatto processuale della acquisizione al processo del mezzo di prova e va certamente inquadrato quale *error in procedendo*, rispetto al quale la Cassazione è giudice del fatto, con potere di vagliare direttamente la presenza o meno del documento o del verbale di assunzione della prova orale, ritenuto decisivo dal giudice di merito e di cui il ricorrente contesta l'esistenza *tout court* ⁽¹²⁾.

Sezione di cui alla pronuncia n. 26209/2022, che richiamava le pronunce n. 13918/2022, n. 12971/2022, e già prima la n. 9356/2017, che avevano seguito a loro volta l'elaborazione compiuta dalla Sezione I con sentenza n. 10749 del 25 maggio 2015 (Pres. Forti, Rel. Genovese). Quest'ultima pronuncia aveva segnalato che il travisamento della prova non implica una valutazione dei fatti, ma una constatazione o un accertamento che quella informazione probatoria, utilizzata in sentenza, è contraddetta da uno specifico atto processuale e si chiede alla Cassazione di esaminare l'atto specificamente indicato perché si accerti che l'informazione probatoria riportata ed utilizzata dal giudice per fondare la decisione sia diversa ed inconciliabile con quella contenuta nell'atto e rappresentata nel ricorso o addirittura non esista nell'atto. In tal caso il giudice di legittimità non è chiamato a valutare la prova, ma ad accertare il travisamento, ossia l'esistenza di un dato probatorio non equivoco e insuscettibile di essere interpretato in modi diversi ed alternativi. Al contempo, però, anche in seno alla Sezione III si annidavano pronunce contrarie: cfr. Cass. civ., 28 novembre 2022, n. 34920; Cass. civ., 19 gennaio 2023, n. 1540, sulla scia di Cass. civ., 3 novembre 2020, n. 24395, della Sezione Lavoro.

⁽¹²⁾ Cfr. peraltro, sul sottile confine, nel caso di travisamento del fatto processuale dell'acquisizione di un mezzo di prova relativo ad un fatto decisivo, tra errore revocatorio e vizio *ex art. 360 n. 4 c.p.c.* per violazione dell'art. 115 c.p.c. le puntuali riflessioni di ZUFFI, *op. cit.*, 87, secondo cui sconfigura il rischio di sovrapposizione la precisazione finale dell'art. 395, n. 4, c.p.c., in forza della quale per aversi revocazione occorre che il fatto decisivo — la cui negazione o affermazione, oggetto di supposizione, ha determinato il giudizio falsato — non costituisca un punto controverso: un elemento che parrebbe tautologico, essendo insito già nella necessità che il fatto fallacemente escluso o affermato risulti meramente supposto, come sottolinea la studiosa, e che invece acquista un

Quanto al travisamento di prova in senso stretto, come sopra visto, le Sezioni Unite, nell'escludere un errore di percezione rispetto ad un mezzo di prova acquisito al processo, aprono invece alla censura in sede di legittimità nei ristretti limiti della censura indiretta al giudizio di fatto di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c., peraltro ritenendo che esso si traduca pur sempre in una omissione del fatto decisivo. Il travisamento della prova, che cade perciò su un mezzo di prova acquisito al processo, viene inteso quale mero errore di valutazione e viene veicolato in seno all'art. 360 n. 5 c.p.c., di cui viene offerta una applicazione estensiva. Tale errore, secondo le Sezioni Unite, «...che si è detto essere commissivo, è pur sempre omissivo dall'angolo visuale del risultato che determina nel giudizio», e può, quindi, essere equiparato all'omesso esame del fatto stesso, poiché «... il giudice ha pur sempre supposto un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita: il fatto posto a sostegno della decisione, quantunque il giudice abbia deciso, non esiste nei termini in cui egli lo ha recepito».

Non è ben chiaro, peraltro, cosa intenda la Corte là dove precisa che in tal caso la sentenza sarebbe fondata su un «non-fatto», inteso oltretutto nel senso di «un fatto la cui considerazione, nella sua effettiva oggettività, è stata in fin dei conti omessa». Un «non-fatto» da un punto di vista logico ha una valenza meramente negativa di ciò che non è e non si comprende allora come possa quel «non-fatto» essere stato omesso.

Semmai può considerarsi omesso il fatto rappresentato in modo univoco dal mezzo di prova, travisato dal giudice, e così nel solo caso in cui è stato ritenuto inesistente un fatto la cui verità è positivamente stabilita. Nell'ipotesi inversa — pur dalla stessa Cassazione considerata equivalente — in cui il giudice ha supposto come esistente un fatto in realtà inesistente, travisando il mezzo di prova che non lo rappresenterebbe, si fatica a riferire di una omissione di un fatto. In tal caso, molto più semplicemente, era decisivo accertare l'inesistenza del fatto, che però non è equivalente ad un non-fatto: spesso il rigetto della domanda si fonda sulla inesistenza di un fatto e nessuno dubiterebbe che la decisione sarebbe illegittima perché fondata su un «non-fatto».

Questo passaggio è poi seguito da quello in cui la Corte esclude il divieto di c.d. doppia conforme, qualora l'errore sia stato replicato in primo ed in secondo grado, poiché il travisamento di prova atterrebbe sempre e comunque ad un non-fatto, mentre il divieto opererebbe solo nei casi in cui viene accertata l'esistenza del fatto decisivo da entrambi i giudici di merito. Torna il richiamo a questa figura non poco sfuggente.

Questi sono sicuramente i due passaggi maggiormente criptici della pronuncia, non tanto e solo perché il «supporre» l'esistenza di un fatto in realtà inesistente o l'inesistenza

significato utile a regolamentare i rapporti di concorrenza col ricorso per cassazione. Secondo l'A., non vi è qui giustamente spazio per l'errore revocatorio ex art. 395 n. 4 c.p.c.: i casi in cui la Corte ha esteso questo motivo di revocazione all'erronea percezione dei mezzi di prova acquisiti, quale errore di percezione su fatto processuale, presuppongono pur sempre che il fatto ivi rappresentato non fosse oggetto di discussione tra le parti. Il caso deciso dalla Corte costituzionale n. 89/2021 atteneva ad una decisione di merito in cui il giudice aveva rigettato la domanda di pagamento dei compensi professionali dell'avvocato per mancata produzione dei documenti attestanti le prestazioni professionali eseguite. Le parti non avevano discusso sull'esistenza o meno di quei documenti e sulla loro portata probatoria, ma su altre questioni rilevanti ai fini della fondatezza della domanda. In quel caso, si ritenne di aprire all'errore revocatorio su fatto processuale. Diverso ancora è il caso dell'errore di percezione sulla relata di notifica dell'ufficiale giudiziario, rilevante ai fini della rituale notifica di un atto processuale (e quindi attinente a sua volta ad un fatto processuale e non sostanziale): qui il vizio è *in procedendo*, non potendo integrare un vizio revocatorio ex art. 395 n. 4 c.p.c.: *contra*, Cass. civ., 12 dicembre 2014, n. 26157, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2015, 511 ss., con nota giustamente critica di FERRARI, *L'errore di fatto tra cassazione e revocazione e il pregiudizio derivante dal vizio in procedendo*.

di un fatto esistente riferisce di un errore commissivo (l'aver supposto), ma soprattutto perché, almeno con riferimento alla supposizione dell'*esistenza di un fatto inesistente*, essa fatica ad essere inquadrata quale errore di valutazione omissivo. In tal caso, non vi è certamente omissione di esame di alcun fatto decisivo risultante dagli atti di causa, ma errore commissivo nell'aver il giudice di merito supposto esistente un fatto inesistente per travisamento della prova, che non lo rappresenta affatto.

È un caso nettamente equivalente a quello della inesistenza *tout court* della prova, in quanto non acquisita, e censurabile ex art. 360 n. 4 c.p.c. per violazione dell'art. 115 c.p.c. quale *error in procedendo* e non di valutazione ⁽¹³⁾.

Solo quando l'errore consiste nell'aver supposto l'*inesistenza* di un *fatto esistente*, perché oggettivamente rappresentato dal documento, sarebbe ancora tendenzialmente agevole sussumere tale vizio in via estensiva nell'art. 360 n. 5 c.p.c., in quanto il fatto esistente potrebbe essere considerato come omesso. Tendenzialmente, però, poiché mentre l'omissione di *esame* del fatto controverso e decisivo viene conosciuta dal giudice di legittimità solo sul piano logico, lasciando al giudice del rinvio il compito di accertare in concreto se quel fatto non esaminato sussista o meno ⁽¹⁴⁾, nel caso di travisamento della prova di quel fatto la Corte di cassazione dovrebbe accertare in via immediata la sua esistenza o inesistenza, poiché l'errore è caduto non sul fatto, ma sul mezzo di prova ⁽¹⁵⁾.

Ma non solo: il passaggio ove la Corte quasi rasserena sulla tenuta costituzionale della ricostruzione offerta, precisando che in entrambi i casi non opera il divieto di doppia conforme, non convince. Se entrambi i giudici di merito hanno ritenuto esistente il fatto decisivo, pur travisando la prova che in realtà non lo rappresenta, non si comprende perché in tal caso il divieto non dovrebbe operare. Se entrambi i giudici hanno ritenuto esistente il medesimo fatto decisivo, pur travisandone la prova, il ricorrente non riuscirà a dimostrare che non si tratti di una c.d. doppia conforme, così come non riuscirà ad indicare quale «altro» fatto sarebbe stato omesso. E certamente il ricorrente faticherebbe ad indicare il «non fatto».

Nel caso — come vedremo per nulla eccezionale, come per le controversie tributarie quanto alla prova documentale della notifica dell'atto impositivo — in cui il giudice di merito travisa il documento e ritiene esistente il fatto decisivo ivi non rappresentato, non solo non si rinviene necessariamente un diverso fatto che sarebbe stato omesso e decisivo (per rima-

⁽¹³⁾ Come giustamente rileva PAGNI, *op. cit.*, 576, secondo cui «Il travisamento del fatto è un tipico vizio di motivazione, che presuppone il sindacato sulla motivazione, ancora possibile purché il travisamento si traduca in una motivazione manifestamente illogica che faccia venir meno il minimo costituzionale di motivazione. Viceversa, il travisamento della prova è, analogamente all'ipotesi in cui il giudice abbia posto a fondamento della decisione una prova inesistente, una violazione dell'art. 115 c.p.c., denunciabile ex art. 360, n. 4, come motivo di nullità della sentenza».

⁽¹⁴⁾ Costituisce infatti *jus receptum* che l'art. 360 n. 5 c.p.c. riferisca dell'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti ed abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). La Corte ha chiarito a più riprese che costituisce un «fatto», agli effetti dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non una «questione» o un «punto», ma un vero e proprio «fatto», un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza naturalistica, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante. Cfr. *ex multis*, Cass. civ., 11 ottobre 2025, n. 27211 (ord.); Cass. civ., 6 novembre 2025, n. 29433 (ord.), secondo cui «il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c., presuppone che il ricorrente indichi specificamente il fatto storico controverso che non è stato esaminato, il dato da cui tale fatto risulti esistente, e la sua decisività», senza l'onere del ricorrente di dar prova dell'esistenza del fatto.

⁽¹⁵⁾ Coglie giustamente la differenza tra errore che cade sul fatto e l'errore che, nel caso di travisamento, cade sul mezzo di prova, PAGNI, *op. cit.*, 575.

nere nell'esempio articolato dalle Sezioni Unite della fotografia, è ben possibile che in astratto fosse decisiva solo la foto dell'automobile, mentre totalmente irrilevante la foto di un fiume), ma certamente qui il divieto di doppia conforme opererebbe *de plano*, poiché entrambi i giudici di merito avrebbero accertato l'esistenza del medesimo fatto, pur sulla base dello stesso errore nella percezione del documento che non lo rappresenta. Solo nel caso di supposizione della inesistenza del fatto decisivo, anche con doppia conforme (e così per aver escluso l'intervenuta notifica dell'atto impositivo per travisamento del documento della relata prodotto in atti), potrebbe reggere — pur a fatica, come sopra segnalato — la ricostruzione offerta dalle Sezioni Unite, che apre alla censura *ex art. 360 n. 5 c.p.c.* Rimarrebbe però inspiegabile l'incensurabilità dell'uno e la censurabilità dell'altro, nella misura in cui la stessa Cassazione a più riprese li accorpa nell'unitaria figura del travisamento della prova.

Per inciso, segnaliamo altresì che il riequilibrio costituzionale della riscrittura dell'art. 360 n. 5 c.p.c. attraverso la censura per motivazione, apparente, irriducibile tra affermazioni inconciliabili, perplessa ed obiettivamente incomprensibile *ex art. 360 n. 4 c.p.c.* per violazione dell'art. 132 c.p.c. non andrebbe mai in tale ipotesi a beneficio del ricorrente. Infatti, nel caso di travisamento della prova (che non rappresenta in modo oggettivo il fatto ivi tratto dal giudice dal mezzo di prova travisato o accertato come esistente pur in mancanza *tout court* del mezzo di prova) la motivazione sussiste certamente. La censura per motivazione apodittica sollecita solo un controllo meramente estrinseco alla motivazione contenuta nella sentenza e l'*iter* logico del giudice, che pur si è snodato attraverso un travisamento della prova, sussiste. Solo nell'estrema ipotesi in cui lo stesso giudice ripercorre oggettivamente la portata della prova e indica il fatto ivi univocamente rappresentato come decisivo, per poi negarne l'esistenza ai fini della statuizione sulla domanda giudiziale, stende una motivazione apparente perché irriducibilmente illogica.

Pertanto, la lettura estensiva e forzatamente manipolativa dell'art. 360 n. 5 c.p.c. per farvi rientrare il travisamento di prova — in concreto oltretutto spendibile solo nel caso di supposizione di inesistenza di un fatto in realtà rappresentato in modo univoco da un mezzo di prova — non beneficia del riequilibrio costituzionale con la censura *ex art. 360 n. 4 c.p.c.* per violazione dell'art. 132 c.p.c., poiché qui l'apoditticità è intrinseca e non estrinseca. Il giudice di merito, nonostante il suo errore di percezione nel vaglio del mezzo di prova su fatto decisivo, certamente non ha perciò reso una motivazione abnorme o apparente a livello estrinseco.

D'altro canto, la distinzione tra motivazione apodittica censurabile *ex art. 360 n. 4 c.p.c.* — e quindi pur sempre *error in procedendo* — e motivazione esistente sebbene basata su prova decisiva inesistente — sostanzialmente incensurabile in cassazione per le ragioni sopra esposte — pare una distinzione assai sottile.

Anche il timore che hanno esplicitamente mosso le Sezioni Unite ad escludere la censurabilità del travisamento di prova in sede di legittimità quale *error in procedendo*, e cioè il rischio di delineare un terzo grado di merito, costringendo la Corte ad esaminare direttamente gli atti di causa quale giudice del fatto processuale, è un timore più apparente che reale. Come giustamente messo in luce dalla seconda pronuncia qui annotata, è il principio di autosufficienza che presidia la funzione di stretta legittimità anche nel caso di vizio processuale *ex art. 360 n. 4 c.p.c.* Se questo vizio processuale — come nella specie, per violazione dell'art. 115 c.p.c. — interferisce con l'attività propria del giudice di merito nella ricostruzione dei fatti di causa, anche nel caso di asserito travisamento di prova il ricorrente solleciterà l'attività di controllo della Corte solo su quello specifico mezzo di prova, riportato

nella sua interezza nel ricorso, per dar conto in via immediata del travisamento. L'attività del giudice di legittimità a sua volta sarebbe certamente un *minus* rispetto all'attività propriamente valutativa e prerogativa esclusiva del giudice di merito. Questo vaglio della portata oggettiva del mezzo di prova «travisato» rimarrà severamente concentrato sulla sola lettura della sentenza e del ricorso, che riporta il contenuto del mezzo di prova travisato (e redatto in tal senso in modo «autosufficiente» a pena di inammissibilità) ⁽¹⁶⁾.

4. IL FATTO MATERIALE DELLA NOTIFICA DEGLI ATTI IMPOSITIVI ED IL TRAVISAMENTO DELLA RELATIVA PROVA NELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE

Per dare concretezza ai rilievi appena sopra mossi, conviene osservare la figura del travisamento di prova nelle controversie tributarie, ove è assai frequente che il contribuente contesti la notifica degli atti impositivi, al contempo eccependo la decadenza del potere impositivo o la prescrizione.

Il fatto controverso e decisivo è l'intervenuta notifica dell'atto impositivo, solitamente contestato dal contribuente e provato dall'ente impositore, su cui grava il relativo onere, mediante la produzione della relata di notifica. Abbiamo scelto di esaminare due pronunce recenti della Sezione V.

Nel primo caso di specie, deciso dall'ordinanza della Sezione V, 8 luglio 2025, n. 18668, era stato impugnato l'atto di intimazione per vizi non solo propri ma anche derivati, per asserita mancata notifica degli atti presupposti, nella specie due cartelle esattoriali.

Il giudice tributario di primo grado, e così anche quello di secondo, che svolgeva una motivazione anche *per relationem*, accertavano che l'atto di intimazione risultava essere stato regolarmente notificato e non presentava alcun vizio di forma e/o di illegittimità ed era stato preceduto dalla notifica delle cartelle esattoriali, che non erano state impugnate, con la conseguente inammissibilità di censure per vizi c.d. derivati attinenti alle cartelle esattoriali, quali atti presupposti. Dall'accertata intervenuta notifica delle cartelle esattoriali quale fatto materiale, la Corte tributaria di seconde cure traeva altresì l'effetto interruttivo della prescrizione e l'effetto impeditivo della decadenza. Fatto quindi materiale controverso, decisivo e nella specie ritenuto esistente.

Il ricorrente lamentava che la Corte di merito avesse accertato come esistente la notifica delle cartelle esattoriali, logicamente decisivo per escludere il diritto di sollevare vizi derivati e per escludere atti interruttivi della prescrizione o impeditivi della decadenza, sulla base di una prova inesistente, non avendo l'Agenzia prodotto alcuna documentazione ai fini della dimostrazione della ritualità delle notificazioni, ma solo documentazione relativa alla notifica degli atti successivi.

Il motivo veniva dichiarato inammissibile sulla base del rilievo secondo cui (punto 4.1.) *«Il travisamento del contenuto oggettivo della prova — che ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé e non di verifica logica della riconducibilità dell'informazione probatoria al fatto probatorio — trova il suo istituzionale rimedio nell'impugnazione per revocazione per errore di fatto, laddove ricorrano i presupposti richiesti dall'art. 395, n. 4, c.p.c., mentre — se il fatto probatorio ha costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare e, cioè, se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti — il vizio va fatto valere ai sensi dell'art.*

⁽¹⁶⁾ Sulla portata del principio di autosufficienza anche in seno all'art. 360 n. 5 c.p.c. PAGNI, *op. cit.*, 569.

360, n. 4, o n. 5, c.p.c., a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale. (Cass. Sez. Un., sentenza n. 5792 del 5 marzo 2024) ».

La Corte di cassazione, nel fare applicazione di quei principi, dichiarava inammissibile la censura, «... in quanto avrebbe dovuto essere proposta alternativamente o sotto l'angolo del rimedio revocatorio avanti al medesimo giudice per errore di fatto, oppure, ove ritenuti non sussistenti i presupposti richiesti dall'art. 395, n. 4, c.p.c., il motivo del ricorso per Cassazione avrebbe dovuto essere costruito al fine di introdurre una censura motivazionale ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., dal momento che la questione afferente alla prova della notifica delle cartelle in questione non è certo una questione processuale ».

Il disagio della Corte per questa motivazione *tranchant* si coglie nella motivazione *ad abundantiam* articolata al punto 4.3., ove la Corte ha avvertito la necessità di valorizzare comunque l'ulteriore claudicante *ratio decidendi* del giudice d'appello, secondo cui il contribuente era venuto comunque a conoscenza delle cartelle a seguito della notifica della comunicazione della proposta di compensazione e di una precedente intimazione per una cartella, «... per cui diventa irrilevante verificare se e come siano state notificate in precedenza le cartelle ».

Questo caso, relativo ad un fatto decisivo accertato come esistente, nonostante la rilevata inesistenza del relativo mezzo di prova, svela l'impossibilità di ricondurlo al n. 5. Peraltro, la Corte verosimilmente ha errato nel concentrarsi sulla notifica della cartella esattoriale quale fatto materiale e controverso e non sull'errore di percezione del giudice sul fatto processuale della produzione delle relate di notifica, sussumibile nell'art. 360 n. 4 c.p.c. per violazione dell'art. 115 c.p.c. per travisamento c.d. per invenzione, avendo i giudici di merito deciso sulla base di prove non acquisite al processo, come appurato dalla stessa Suprema Corte.

Anche il caso deciso dall'ordinanza della stessa Sezione resa un mese prima, il 23 giugno 2025, n. 16872, svela indubbie tensioni applicative dei principi nomofilattici del 2024.

Il caso di specie torna ad essere relativo al travisamento di prova in ordine alla intervenuta notifica degli atti impositivi ai fini interruttivi. Nella specie, sia il giudice di primo sia di secondo grado avevano questa volta escluso la prova della notifica dell'atto interruttivo, accertando pertanto l'inesistenza del fatto decisivo, ed avevano decurtato il credito fiscale di oltre quattro milioni di Euro, riducendolo a poche migliaia. Questo caso non è speculare a quello appena ripercorso: qui un documento «decisivo» perché decisivo il fatto che lo rappresenterebbe, esiste ed in tal caso si pone la diversa questione se il vaglio del giudice di legittimità si possa o meno estendere alla portata oggettiva o meno del documento quanto al fatto ivi rappresentato. Non è cioè il caso di accertata esistenza di un fatto decisivo sulla base di una prova inesistente (come quello di cui sopra: esistenza della notifica sulla base di prova documentale inesistente e così per travisamento c.d. per invenzione), ma più propriamente di travisamento della prova documentale.

Ebbene, con il primo motivo di impugnazione l'Agenzia delle Entrate - Riscossione ha dedotto, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la violazione dell'art. 115 c.p.c., per aver la Commissione regionale erroneamente reputato assente la prova della notifica dell'atto interruttivo della prescrizione, costituito dalla copia del preavviso di fermo emesso il 5 agosto 2008 e puntualmente riportato nel ricorso con apposita scansione.

Il ricorrente assolveva pertanto all'onere dell'autosufficienza, riportando integralmente l'atto, che sarebbe stato travisato, poiché dal suo tenore risulterebbero sia il credito complessivo, sia tutte le cartelle esattoriali azionate. La Corte al punto 3 segnala che «il ricorso agita, nel suo primo motivo, la questione del "travisamento della prova" (v. pagina n. 7 del

ricorso) su cui sono intervenute, in epoca successiva al ricorso, le Sezioni Unite di questa Corte con la pronuncia n. 5795/2024; 4. il Collegio ritiene opportuno il rinvio a nuovo ruolo della presente causa, con fissazione in pubblica udienza, stante il rilievo nomofilattico delle ricadute applicative derivanti dalla suddetta pronuncia in relazione al primo motivo di ricorso, al fine di chiarire il rapporto esistente tra l'errore revocatorio rilevante ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nei termini rappresentati dalla menzionata sentenza, e lo spazio operativo ancora eventualmente sussistente della dedotta violazione, a mente dell'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., dell'art. 115 c.p.c., sotto il profilo dell'impossibilità di trarre dalla fonte di prova l'informazione fornita dal giudice».

La Sezione V pare esprimere il disagio di non poter lasciare uno spazio operativo alla censura ex art. 360 n. 4 c.p.c. per violazione dell'art. 115 c.p.c. Se la Sezione V rimanesse fedele ai principi nomofilattici, il vizio potrebbe essere riqualificato quale censura ex art. 360 n. 5 c.p.c. nel senso che sarebbe stato omesso il fatto decisivo dell'intervenuta notifica dell'avviso di fermo, risultante dalla prova travisata dal giudice di merito. Potrebbe essere altresì escluso il divieto di censura ex art. 360 n. 5 c.p.c. per doppia conforme, trattandosi di un «non fatto» — per ripetere le parole delle Sezioni Unite — ma la forzatura qui è netta, poiché il giudice di merito non ha omesso il fatto dell'intervenuta notifica, ma lo ha più perentoriamente accertato come inesistente, sulla base di un errore di percezione della prova documentale. Ed è pur sempre l'errore di percezione che in concreto dovrebbe essere accertato dal Supremo Collegio ai fini dell'accoglimento della censura mossa dall'ente di riscossione, attraverso l'esame in via diretta della portata di quel documento, per appurarne in concreto il travisamento. Davvero arduo non esondare dai limiti dell'art. 360 n. 5 c.p.c., già solo in quanto la Corte in tale caso dovrebbe cassare, accertando essa stessa il travisamento e non astrattamente l'omissione dell'esame di un fatto decisivo. In sede di rinvio, il giudice di merito dovrebbe attenersi all'univoca inferenza probatoria di quel mezzo di prova, come accertata dalla Corte di cassazione, che forse avrebbe anche la possibilità di cassare senza rinvio per ragioni di merito ⁽¹⁷⁾.

Se poi si ipotizza il caso opposto, in cui cioè viene travisata la prova della notifica dell'atto interruttivo della prescrizione, nel senso che il giudice ne trae malamente la prova dell'intervenuta notifica in realtà non rappresentata nel documento, questo forzato spazio di censura tramite l'art. 360 n. 5 c.p.c. certamente non si potrebbe delineare, perché non vi sarebbe alcun fatto omesso.

Il travisamento di prova diventerebbe censurabile in sede di legittimità *secundum eventum*, e cioè a seconda che tale errore di percezione abbia condotto il giudice di merito ad accertare esistente un fatto inesistente, ovvero inesistente un fatto esistente.

⁽¹⁷⁾ Cfr. CONSOLO, *op. cit.*, 1140, che già con riferimento all'omissione di un fatto decisivo, non mancava di sottolineare «... quanto davvero il giudice del rinvio sarà "libero" nel compito ad esso demandato, sol che si pensi che l'accoglimento del motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. sottende già una valutazione della S.C. almeno circa la "decisività" del fatto omesso».

Nel caso di travisamento di prova, il giudice del rinvio non avrebbe in concreto alcun margine di manovra, poiché nell'accertare il travisamento della prova, la Cassazione non può che aver accertato in concreto e non in astratto, sul piano meramente logico, il fatto omesso.

